



Decreto n° 0111 / Pres.

Trieste, 13 luglio 2021

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

L.R. 23/1997, ART. 23. SCIoglimento DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SAN GIORGIO DI NOGARO.

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 13/07/2021

Siglato da:

GIANNI CORTIULA

in data 13/07/2021



Premesso che nelle consultazioni elettorali del 29 aprile 2018 sono stati eletti il Consiglio comunale di San Giorgio di Nogaro ed il Sindaco, nella persona del signor Roberto Mattiussi;

Vista la nota del 10 giugno 2021, con la quale il Segretario comunale del Comune di San Giorgio di Nogaro comunica che, con nota assunta al protocollo dell'Ente al reg. n. 10991 dello stesso 10 giugno, il Sindaco Roberto Mattiussi ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica;

Vista la legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 "Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli – Venezia Giulia e per il Trentino – Alto – Adige";

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni", ed in particolare l'articolo 6, comma 2, il quale ha trasferito all'Amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia la competenza ad emanare i provvedimenti concernenti la sospensione e lo scioglimento dei consigli provinciali e comunali e la sospensione, rimozione e revoca degli amministratori, salvo i provvedimenti adottati dallo Stato in base alla normativa antimafia o per motivi di ordine pubblico;

Atteso che, in virtù dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 "Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale", continuano a trovare applicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia gli articoli 37, 37 bis, 39 e 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali", così come vigente alla data di entrata in vigore della predetta legge regionale 23/1997;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 37 bis, comma 3, della citata legge 142/1990, le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio;

Atteso che in data 1 luglio 2021 le dimissioni del Sindaco di San Giorgio di Nogaro sono divenute irrevocabili, giusta comunicazione da parte del Comune con nota prot. n. 2021/0012508 del 1 luglio 2021;

Constatato che si è verificata la fattispecie prevista dall'articolo 37 bis, comma 1, della legge 142/1990 (dimissioni del Sindaco) quale causa di scioglimento del Consiglio comunale;

Atteso che ai sensi dell'articolo 37 bis, comma 1, della legge 142/1990, in caso di dimissioni del Sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio, ma la giunta e il Consiglio stessi rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco e, fino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco;

Visto l'articolo 23, comma 2, della legge regionale n. 23/1997, il quale prevede che i provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali siano adottati dal Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali;

Visto l'articolo 59, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 "Legge regionale multisettoriale 2021", il quale dispone che, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19, le elezioni degli organi dei comuni il cui mandato scade nel 2021, si svolgono in una data compresa tra il 12 settembre e il 14 novembre 2021;

Atteso che il comma 2 del citato articolo 59 della legge regionale 6/2021 stabilisce che,

qualora gli organi debbano essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, le elezioni si svolgono in una data compresa nello stesso periodo di cui al comma 1, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 luglio 2021;

Visto lo Statuto di autonomia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 luglio 2021, n. 1086;

Decreta

1. Il Consiglio comunale di San Giorgio di Nogaro è sciolto.

2. Il Consiglio e la Giunta del Comune di San Giorgio di Nogaro rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio, che avrà luogo tra il 12 settembre e il 14 novembre 2021. Fino alla predetta elezione, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco Massimo Vocchini.

3. Il presente decreto è trasmesso al Comune di San Giorgio di Nogaro, al Commissario del Governo nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Udine, nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -